

Originale



DELIBERAZIONE N. 6 del 17/02/2021

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

---

---

**OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021**

---

---

L'anno **2021** il giorno **17** del mese di **Febbraio** alle ore **20.30** in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI TIZIANO	Sindaco	SI
LUGLI ROBERTO	Consigliere	SI
RUGGI FEDERICO	Consigliere	SI
COSTETTI MIRCO	Consigliere	SI
BORGHI GIORGIA	Consigliere	SI
ROSSI ENRICO	Consigliere	SI
CAMPANI GIANFRANCO	Consigliere	SI
LEVRINI MICHELA	Consigliere	SI
BENASSI MARCO	Consigliere	SI
FOGLI PATRICK	Consigliere	SI
ELISETTI CHIARA	Consigliere	SI
MIGLIACCIO RITA	Consigliere	SI
IBATTICI LUCA	Consigliere	SI
COSTI ENRICA	Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor BORGHI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: BORGHI GIORGIA - LEVRINI MICHELA -ELISETTI CHIARA.

## **OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DATO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopracitata, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 702, della medesima legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 sopra citato attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili;

**RICHIAMATA** la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di I.M.U, in particolare:

- l'art. 1, c. 13, lettera a), stabilisce che sono esenti dall' I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'art. 1, c. 10, prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1, c. 53, prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;
- l'art. 1, c. 21, stabilisce che a decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

#### **PRESO atto** che:

- a) l'art. 13, comma 6, del d.l. 201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- b) l'art. 13, comma 7, del d.l. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- c) l'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- e) l'art. 2, comma 2, del d.l. 30 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che, a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**CONSIDERATO** che l'art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**PRESO** atto che:

- l'art.1, comma 380, lettera f), della legge 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- l'art.1, comma 380, lettera g), della legge 228/2012 dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28 marzo 2013 precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità sopra citata, i comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono intervenire solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76, mentre si deve ritenere preclusa la possibilità di ridurla; la risoluzione precisa, altresì, che nel caso in cui il Comune deliberi, per questa categoria di fabbricati, un'aliquota superiore, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del d.lgs. 23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

**DATO atto** che l'art.13, comma 6, del d.l. 201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI;

**DATO ATTO altresì**, che a partire dall'anno 2019 non è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, e questa Amministrazione ha aumentato le aliquote IMU da applicare per l'anno 2020;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita,

ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2020 avente ad oggetto:” DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020” con la quale si stabilivano le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria :

<p><b><u>0,50 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>1.01 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER:</u></b></p> <p><b><u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u></b></p> <p><b>C/1 Negozi e botteghe</b></p> <p><b>C/3 Laboratori per arti e mestieri</b></p> <p><b>D/1 Opifici</b></p> <p><b>D/2 Alberghi e pensioni</b></p> <p><b>D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</b></p> <p><b>D/4 Case di cura ed ospedali</b></p> <p><b>D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni</b></p> <p><b>D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</b></p> <p><b>D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</b></p> <p><b>D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività</b></p>

	commerciale
<u>0,80 per cento</u>	IMMOBILI DI CATEGORIA:  A/10 B
<u>0,80 per cento</u>	Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445.  Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza
<u>0,1 per cento</u>	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura  Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati
<u>1,04 per cento</u>	ALiquota Ordinaria per: ALTRI IMMOBILI ABITATIVI  Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).  TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI
<u>0,86 per cento</u>	AREE FABBRICABILI

**PREMESSO** che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...";

**PRESO atto:**

- del dettato dell'art.27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**RITENUTO** opportuno approvare per l'anno 2021 le aliquote dell'Imposta municipale propria, confermando quelle stabilite per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2020;

**RITENUTO** opportuno confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del d.l. 201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020 di seguito riepilogata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**PRESO** atto che l'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 sopracitato dispone che:

- a) a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- b) il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- c) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- d) il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 446/1997;

**RITENUTO**, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997;

#### **RICHIAMATI:**

- a) l'art. 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio

sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione per la pubblicazione entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- b) la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. 446 del 1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. 201/2011;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della imposta municipale propria;

**ACQUISITO** il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 con nota prot. N 10024 del 17/12/2020;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**UDITI** gli interventi del Sindaco, della Responsabile del Settore Finanziario, del Consigliere Fogli Patrick;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'O.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	13
Favorevoli	n.	9
Contrari	n.	4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)
Astenuti	n.	/

**D E L I B E R A**

**DI CONFERMARE** per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

<p><b><u>0,50 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALiquota per abitazione principale di categoria A/1 A/8 ED A/9 E relative pertinenze.</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>1.01 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALiquota agevolata per:</u></b>  <b><u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u></b>  <b>C/1 Negozi e botteghe</b>  <b>C/3 Laboratori per arti e mestieri</b>  <b>D/1 Opifici</b>  <b>D/2 Alberghi e pensioni</b>  <b>D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</b>  <b>D/4 Case di cura ed ospedali</b>  <b>D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni</b>  <b>D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</b>  <b>D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</b>  <b>D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale</b></p>
<p><b><u>0,80 per cento</u></b></p>	<p><b><u>IMMOBILI DI CATEGORIA:</u></b>   <b>A/10</b>  <b>B</b></p>
<p><b><u>0,80 per cento</u></b></p>	<p><b>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposta comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445.</b></p> <p><b>Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</b></p>

<u>0,1 per cento</u>	<p><b>Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</b></p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati</p>
<u>1,04 per cento</u>	<p><b>ALiquota Ordinaria PER:</b></p> <p><b>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p> <p><b>TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI</b></p>
<u>0,86 per cento</u>	<p><b>AREE FABBRICABILI</b></p>

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2021;

**DI DARE ATTO** che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

**CON SEPARATA E DISTINTA VOTAZIONE** espressa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti:

Presenti n. 13  
Votanti n. 13  
Favorevoli n. 9  
Contrari n. 4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)  
Astenuiti n. /

**DELIBERA, inoltre**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°, del D.lgs 18/08/2000, n. 267





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 66**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Personale**

Oggetto: **IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2020

Il Responsabile di Settore  
Enrica Costi

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Enrica Costi

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO  
BORGHI TIZIANO

IL Segretario  
Marziliano Matteo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARZILIANO MATTEO FRANCESCO;1;15204930  
Tiziano Borghi;2;18100363

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, 25/02/2021

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

---